



OGGETTO: INCENDI BOSCHIVI - Attivazione fase di preallarme e Dichiarazione dello stato di grave pericolosità dal 14/07/2017 al 27/08/2017 Dichiarata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Regione Emilia-Romagna

A V V I S O

Richiamato il provvedimento dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile D.D. 2099 del 12/07/2017 pubblicato sul Burer n. 201 del 12/07/2017 con cui è stata attivata la fase di preallarme sull'intero territorio regionale e, contestualmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi; il tutto disponibile all'indirizzo:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/incendi-boschivi-dal-14-luglio>

Viste le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con deliberazione del Consiglio Regionale nr. 2354 del 01/03/1995 ed in particolare le norme comprese dall'art 33 all'art. 38 delle prescrizioni citate, con cui si indicano le cautele per prevenire gli incendi boschivi;

Visto il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con L. n. 116/2014, il quale apportando modifiche al D.Lgs 03/04/2006 art. 152 - Testo Unico in materia ambientale - all'art 182, comma 6-bis, si sancisce nei periodi di massimo rischio stabilito dalle Regioni sono vietate le combustioni di residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la legge 21/11/2000 n. 353

È VIETATO

- 1. Accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni.** È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. È consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti terreni ed aree, con le modalità precedentemente specificate. Il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
- 2. L'abbruciamento controllato** del materiale di risulta dei lavori forestali **nelle aree forestali** ed in particolare **nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi.**
- 3. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali.**
- 4. L'abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia nei terreni saldi e nei pascoli.**
- 5. L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.**



Sono comunque VIETATE tutte quelle azioni in grado, anche solo potenzialmente, di innescare un incendio.

La trasgressione a tali divieti comporta:

- se il fatto costituisca reato, l'applicazione delle pene previste e punite dagli art. 423 ss. del Codice Penale;
- se il fatto costituisca solo illecito amministrativo, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21/11/2000 n. 353, che si riportano integralmente unitamente al comma 5:

“5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescamento di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 1032,00 e non superiore ad euro 10329,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.“

L'art. 10 della Legge nr. 353/2000 ha inoltre introdotto la perimetrazione ed il **Catasto delle aree percorse dal fuoco** prevedendo l'immodificabilità di destinazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco ed il divieto del pascolo e della caccia in tali aree.

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO

In caso di avvistamento di incendio boschivo, **contattare immediatamente** i numeri di emergenza, in quanto ciò, oltre ad essere un dovere civico, è anche un preciso obbligo giuridico:

<i>Ente Istituzionale</i>	<i>Numero telefonico</i>	<i>Note</i>
Vigili del Fuoco	115	da chiamare in caso di incendio
Carabinieri Forestale	1515	segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio di incendio boschivo

Od eventualmente contattare:

- Carabinieri - Pronto Intervento **112**
- Polizia di Stato - Soccorso Pubblico di emergenza **113**
- Polizia Municipale di Bologna - Centrale Radio Operativa . **051266626**

In caso di un **piccolo focolaio** d'incendio, si può tentare di spegnerlo, ma solo se si è certi della via di fuga (una strada o un corso d'acqua):

- mettendosi con le spalle al vento, battere con una frasca o un ramo verde la piccola zona incendiata fino a soffocare il fuoco.



- In caso di incendio esteso

All'aperto

- Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua
- Correre contro vento e coprendosi naso e bocca con stoffa bagnata
- Attraversare il fronte del fuoco dove è meno intenso (incendio di piccoli arbusti, rovi, sterpaglie), per passare dalla parte già bruciata
- Stendersi a terra dove non c'è vegetazione incendiabile
- Cospargersi di acqua o coprirsi di terra
- Prepararsi all'arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca

In abitazione in mezzo a un bosco in fiamme

- Non abbandonare la casa se non si è certi che la via di fuga sia aperta: nel caso la fuga sia possibile, bagnarsi ed avvolgersi in una coperta bagnata
- Segnalare la propria presenza
- Mettere in azione, se esiste, l'impianto automatico di irrigazione, bagnare con un tubo l'esterno dell'abitazione e in particolare le parti in legno
- Sigillare (con carta adesiva e panni bagnati) porte e finestre, in modo da evitare che entri il fumo e per permettere che la porta contenga il più a lungo possibile l'incendio.

Bologna, luglio 2017

COMUNE DI BOLOGNA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
U. I. Protezione Civile